**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 75°** **Roma - Venerdì, 2 marzo 1934 - Anno XII** **Numero 52**



Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1933

**1 9 3 4**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI**

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 2349.

**Delimitazione del territorio del comune di Pace del Mela (Messina).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 aprile 1921, n. 498, con la quale la frazione Pace del Mela del comune di Santa Lucia del Mela, fu costituita in Comune autonomo;

Veduti: la relazione del consigliere di prefettura cav. dottor Antonino Longo sulle indagini esperite allo scopo di rintracciare i confini della frazione Pace del Mela; il progetto di delimitazione territoriale predisposto dall'ufficio del Genio civile di Messina in conformità delle conclusioni contenute nella predetta relazione; il reclamo prodotto contro tale progetto dall'avv. Giuseppe Calderone, segretario politico della locale Sezione del Partito Nazionale Fascista e da altri cittadini di Santa Lucia del Mela; le deliberazioni 20 gennaio, 5 febbraio e 20 maggio 1932 rispettivamente dei podestà dei comuni di Pace del Mela, Gualtieri Sicaminò a San Pier Niceto; la deliberazione 18 marzo 1932 del commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione del comune di Santa Lucia del Mela; nonchè i pareri espressi dal Rettorato della provincia di Messina e dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente nelle adunanze del 24 marzo e del 17 maggio 1933;

Udito il Consiglio di Stato — sezione prima — il cui parere in data 28 agosto 1933 si intende nel presente decreto riprodotto;

Veduto il nuovo progetto di delimitazione del territorio del comune di Pace del Mela, predisposto dall'ufficio del Genio civile di Messina in conformità del parere dianzi citato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio del comune di Pace del Mela è delimitato in conformità della pianta planimetrica firmata in data 20 novembre 1933 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Santa Lucia del Mela e di Pace del Mela.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 130.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2350.

**Riunione dei comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo in unico comune con denominazione « Peschiera Borromeo » (Milano).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le domande in data 9 settembre 1933 con le quali i podestà dei comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 21 e 24 marzo stesso anno, chiedono l'unione dei due Comuni in unico ente con denominazione « Peschiera Borromeo »;

Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Milano con deliberazione 13 settembre 1933, adottata in via d'urgenza, con i poteri del Rettorato;

Udito il parere del Consiglio di Stato — sezione prima — in adunanza 5 dicembre 1933, che si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Linate al Lambro e di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Peschiera Borromeo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 131.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. 2351.

**Delimitazione del confine fra i comuni di Ghiffa e di Premeno (Novara).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1927, n. 2199, col quale la frazione Pollino è stata staccata dal comune di Ghiffa ed aggregata a quello di Premeno;

Ritenuta la necessità di sostituire alla pianta planimetrica richiamata nell'art. 2 del decreto sopracitato, la quale dà luogo ad incertezze circa la linea di confine tra i comuni di Ghiffa e di Premeno, la pianta planimetrica predisposta in data 23 giugno 1933, dall'ufficio del Genio civile di Novara;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal podestà di Ghiffa e dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Premeno, con deliberazioni 9 luglio 1933,

dal commissario straordinario preposto all'Amministrazione provinciale di Novara con deliberazione 10 agosto 1933 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Novara in seduta del 28 settembre 1933;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 297, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla pianta planimetrica richiamata nell'art. 2 del R. decreto 11 novembre 1927, n. 2199, è sostituita la pianta planimetrica predisposta in data 23 giugno 1933, dall'ufficio del Genio civile di Novara, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 129* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n 2352.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Sacre Vergini Eremite di S. Giovanni Battista, in Genova.**

N. 2352. R. decreto 18 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Sacre Vergini Eremite di S. Giovanni Battista, in Genova, e viene autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili, già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, ed attualmente intestati alla Società anonima immobiliare di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 Anno XII*

---

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 2353.
**Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Passioniste in Ripatransone.**

N. 2353. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Passioniste in Ripatransone (Ascoli Piceno), e viene autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili attualmente intestati alla Cooperativa « Galileo Nicolini » e già in possesso del Monastero da tempo anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. 2354.
**Modifiche allo statuto del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del Trasimeno.**

N. 2354. R. decreto 5 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvata la deliberazione in data 1° settembre 1933, n. 23, del commissario governativo per l'amministrazione del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del Trasimeno, con la quale vengono apportate modifiche allo statuto del Consorzio predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. 2355.
**Parziale trasformazione del fine dell'Opera pia « Casa degli orfanelli », con sede in Catania.**

N. 2355. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine dell'Opera pia « Casa degli orfanelli » con sede in Catania, viene concentrato il nuovo ente nella Congregazione di carità, ed approvato lo statuto organico per il governo di detto nuovo ente.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2356.
**Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto 29 marzo 1933 del Cardinale Arcivescovo di Milano riguardante la sconsacrazione della Chiesa parrocchiale di Lissone.**

N. 2356. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 29 marzo 1933, del Cardinale Arcivescovo di Milano con cui si dichiara sconsacrata la Chiesa parrocchiale di Lissone (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*

---

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. 2357.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia francescana dei Frati Minori di S. Francesco, con sede in Venezia.**

N. 2357. R. decreto 27 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia francescana dei Frati Minori di San Francesco, con sede in Venezia, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa del terreno contiguo al Convento, attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 Anno XII*

---

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n 2358.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie settentrionali sarde.**

N. 2358. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di

Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Settentrionali Sarde.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **2359.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Biella-Oropa.**

**N.** 2359. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Biella-Oropa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **2360.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso della Società anonima Piccole ferrovie di Trieste (Trieste-Villa Opicina).**

N. 2360. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società anonima Piccole ferrovie di Trieste (Trieste-Villa Opicina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n **2361.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Cuneo-San Dalmazzo-Demonte.**

N. 2361. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Cuneo-San Dalmazzo-Demonte.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. **2362.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie calabro-lucane.**

N. 2362. R. decreto 27 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Calabro-Lucane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933, n. **2363.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie del sud-est (Bari-Locorotondo) e Ferrovie salentine.**

N. 2363. R. decreto 7 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie del sud-est (Bari-Locorotondo) e Ferrovie salentine.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **2364.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società torinese tramvai e ferrovie economiche.**

N. 2364. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società torinese tramvai e ferrovie economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **2365.**

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia centrale del Canavese.**

N. 2365. R. decreto 28 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia centrale del Canavese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **2366.**

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Fiesso Umbertiano.**

N. 2366. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Fiesso Umbertiano (provincia di Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. **2367.**

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Caldaro.**

N. 2367. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Caldaro (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2368.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ariccia.**

N. 2368. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Ariccia (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2369.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di San Lorenzo in Pusteria.**

N. 2369. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazione lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Lorenzo in Pusteria (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2370.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cividale del Friuli.**

N. 2370. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Cividale del Friuli (provinca di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2371.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Fiume Veneto.**

N. 2371. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Fiume Veneto (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2372.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Rifembergo.**

N. 2372. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Rifembergo (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

REGIO DECRETO 4 dicembre 1933, n. 2373.

**Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Plaus.**

N. 2373. R. decreto 4 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazioni lo statuto organico della Congregazione di carità di Plaus (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII*

LEGGE 11 gennaio 1934, n. 257.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 258.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 259.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 260.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 261.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1934, n. 262.

**Approvazione dello statuto della Sezione per assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della Milizia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, con il quale è stata eretta in ente morale l'Opera di previdenza sociale a favore dei componenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Veduto il R. decreto 20 ottobre 1929, n. 1930, col quale l'Opera predetta ha cambiato la sua denominazione in quella di « Opera di previdenza della Milizia »;

Veduto lo statuto dell'Opera anzidetta approvato con Regio decreto 13 gennaio 1931, n. 62;

Veduta la domanda con la quale il capo di stato maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che sia approvato lo statuto della nuova « Sezione per assegni vitalizi » costituita in seno all'Opera di previdenza della Milizia, giusta deliberazione del Consiglio direttivo dell'Opera stessa n seduta del 29 agosto 1933-XI;

Veduto l'art. 2 del Codice civile;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della nuova Sezione per assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della Milizia, composto di numero quaranta articoli, aggiungendo in fine all'art. 27 il seguente capoverso:

« Per quanto riguarda la decadenza ed il ripristino del diritto a conseguire l'assegno vitalizio o del godimento dell'assegno già conseguito, in dipendenza rispettivamente della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana, sono

altresì applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295 ».

Lo statuto anzidetto sarà munito del visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 141.* — MANCINI.

---

**Statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della Milizia.**

CAPO I.

*Costituzione ed ordinamento della Sezione per assegni vitalizi.*

Art. 1.

L'Opera di previdenza della Milizia, oltre ai compiti di cui all'art. 2 dello statuto approvato con R. decreto 13 gennaio 1931-IX, n. 62, provvede ad assicurare agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed alle loro famiglie un trattamento vitalizio o temporaneo di quiescenza, con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La gestione completa del nuovo servizio è tenuta distinta da quella inrente ai servizi già pertinenti all'Opera di previdenza.

A tale scopo l'attività dell'Ente è ripartita in due Sezioni: l'una, « Sezione per indennità e sussidi », provvede a quanto è necessario per la esplicazione degli scopi previsti nello statuto vigente; l'altra, « Sezione per assegni vitalizi », provvede alle nuove finalità disposte nel presente statuto.

Art. 3.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo, del Comitato amministrativo e del segretario dei due Collegi, determinate nello statuto dell'Opera di previdenza, sono estese alla nuova gestione della Sezione per assegni vitalizi.

Alla chiusura dell'anno finanziario, a cura del Comitato amministrativo, sono compilati, distintamente per ciascuna Sezione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto ed il bilancio preventivo per il nuovo esercizio. Al conto consuntivo è allegato il conto patrimoniale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1936, alla fine di ogni triennio, è compilato, per le due Sezioni, il conto generale delle attività, distintamente per ciascun cespite di entrata, e degli oneri attuali e latenti delle gestioni.

Sulla base delle risultanze dei conti predetti, il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato amministrativo, dispone, eventualmente, il trasferimento dall'una all'altra Sezione delle eccedenze di attività, il prelevamento dai fondi di riserva delle somme necessarie a colmare eventuali disavanzi, e, in generale, adotta tutti quei provvedimenti che ravvisi necessari per assicurare il regolare andamento amministrativo, tecnico e finanziario della gestione delle due Sezioni.

I provvedimenti di cui al comma precedente, deliberati dal Consiglio direttivo, si eseguono soltanto dopo che sia intervenuta l'approvazione del Capo del Governo.

Art. 5.

Nella determinazione delle attività e degli oneri della gestione Sezione per assegni vitalizi, si tiene espressamente conto di un « Fondo di riserva » da costituire a garanzia della gestione medesima.

Alla formazione del fondo si provvede assegnando, a decorrere dall'esercizio 1933-34, per 10 anni consecutivi, un decimo delle entrate lorde della Sezione.

Il fondo di riserva è impiegato in titoli di Stato, ed è aumentato, di anno in anno, dei propri interessi.

Art. 6.

La Sezione per assegni vitalizi trae i mezzi per l'attuazione dei propri scopi:

*a*) dal fondo accantonato al 30 giugno 1933-XI per la costituenda Cassa pensioni;

*b*) dal contributo dell'Opera di previdenza, Sezione per indennità e sussidi, da determinarsi annualmente dal Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo;

*c*) dalle erogazioni annuali delle Confederazioni sindacali, stabilite a favore della Cassa pensioni, con comunicazione Ministeriale in data 31 marzo 1933, n. 7195/AG 383;

*d*) dai proventi derivanti dall'applicazione del R. decreto-legge n. 1920 del 22 dicembre 1932, convertito in legge n. 394 del 3 aprile 1933;

*e*) dai contributi corrisposti mensilmente, per ritenuta, dagli iscritti e dagli ufficiali provvisti di assegni vitalizi;

*f*) dalle rendite del proprio patrimonio;

*g*) da oblazioni varie, lasciti, donazioni, ecc.

CAPO II.

*Iscrizione e contributi.*

Art. 7.

L'iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi è obbligatoria per tutti gli ufficiali in S.P.E.; essa ha luogo di diritto e senza bisogno di domanda da parte dell'interessato, il quale, all'atto della sua assunzione in S.P.E., assume automaticamente gli oneri e diventa partecipe delle provvidenze della Sezione per assegni vitalizi.

Sono esclusi gli ufficiali delle Milizie speciali: ferroviaria, portuaria, postelegrafica, forestale e stradale, che beneficiano di particolari trattamenti di pensione.

Art. 8.

Gli ufficiali della Milizia in S.P.E., eventualmente comandati presso altre Amministrazioni pubbliche e anche se da queste retribuiti, continuano a restare iscritti all'Opera di previdenza, Sezione per assegni vitalizi; sono tenuti al pagamento dei contributi e mantengono il diritto a consegnare gli assegni vitalizi quando acquistano i requisiti prescritti dal presente statuto.

Art. 9.

L'ufficiale iscritto alla Sezione per assegni vitalizi è sottoposto, durante la prestazione del servizio, ad una ritenuta mensile commisurata al 6 per cento dello stipendio minimo fissato dalle tabelle annesse alla legge sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, tenuto conto, per determinare la corrispondenza del grado, delle norme dettate nell'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 967.

Il contributo corrisposto dall'iscritto resta devoluto alla Sezione anche se l'ufficiale cessi dal servizio, per qualsiasi causa, senza aver conseguito diritto ad assegno vitalizio.

CAPO III.

*Liquidazione degli assegni vitalizi.*

Art. 10.

Hanno diritto di conseguire gli assegni vitalizi gli ufficiali che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti dall'annessa tabella *A* per ciascun grado, purchè abbiano complessivamente compiuto almeno 20 anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria, dei quali almeno cinque di iscrizione all'Opera di previdenza, Sezione per assegni vitalizi.

I cinque anni d'iscrizione alla Sezione per assegni vitalizi saranno richiesti soltanto a decorrere dal 1° luglio 1938-XVI.

Art. 11.

Gli ufficiali che abbiano un minimo di 20 anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria, i quali cessino dal servizio prima di raggiungere i limiti di età di cui alla annessa tabella *A*, hanno diritto all'assegno vitalizio quando:

*a)* cessino per soppressione di posto o passaggio d'autorità alle dipendenze dello Stato o delle Organizzazioni del P. N. F., in posti nei quali non è ammesso il cumulo dei servizi prestati nella Milizia con iscrizione alla sua Sezione per assegni vitalizi;

*b)* risultino inabili ad ulteriore servizio permanente per infermità;

*c)* siano stati giudicati professionalmente non più idonei a disimpegnare le funzioni del proprio grado dalle competenti autorità della Milizia.

Art. 12.

Gli ufficiali provvisti di assegno vitalizio, liquidato ai termini del presente statuto, i quali, in via eccezionale, siano richiamati nella Milizia in servizio temporaneo, liquidano, all'atto della nuova cessazione, il maggior assegno vitalizio in rapporto all'ulteriore servizio prestato, se superiore a sei mesi continuativi, ed ai gradi raggiunti, se il periodo di richiamo è durato almeno tre anni ininterrottamente.

Art. 13.

Il trattamento privilegiato a favore degli ufficiali o delle loro famiglie per effetto di infermità o di morte dell'ufficiale, provenienti da cause di servizio, è a carico dell'Erario, a norma delle disposizioni dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

CAPO IV.

*Valutazione dei servizi.*

Art. 14.

Il servizio permanente effettivo prestato in Patria o nelle Colonie, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, dagli ufficiali della M.V.S.N., iscritti alla Sezione per assegni vitalizi, è valutato, agli effetti dell'assegno vitalizio, nei limiti e con le condizioni fissate nel presente statuto.

Art. 15.

Il periodo d'iscrizione al P. N. F. anteriore alla Marcia su Roma è computato per intero e considerato agli effetti dell'applicazione del presente articolo 14, come servizio permanente effettivo nella Milizia.

Ai soli effetti poi della misura del trattamento di quiescenza si tiene presente quanto appresso:

*a)* per ogni ferita riportata dall'ufficiale per la causa della Rivoluzione fascista è computato un anno di servizio in più;

*b)* è aumentato un anno di servizio agli ufficiali che risulteranno essere entrati in servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria dal 1° febbraio al 30 giugno 1923;

*c)* il tempo del servizio prestato nelle legioni libiche od altri reparti coloniali che fossero costituiti, è computato in ragione del doppio per i primi due anni e con l'andamento di un terzo per il periodo successivo, con il limite di non oltre la metà del servizio complessivamente prestato;

*d)* ogni anno di guerra è valutato per un anno.

Art. 16.

Qualora il calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 10, risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, essa sarà computata per un anno intiero.

CAPO V.

*Misura degli assegni vitalizi.*

Art. 17.

L'assegno vitalizio per l'ufficiale della Milizia è liquidato sullo stipendio minimo di assimilazione del grado rivestito alla data di cessazione dal servizio.

La misura dell'assegno è costituita da un numero di quote dello stipendio predetto, calcolata in base alle aliquote dell'annessa tabella *B*, uguale al numero degli anni di servizio riconosciuti utili ai sensi degli articoli precedenti.

Quando il complesso delle quote ecceda i quattro quinti dello stipendio assunto a base della liquidazione, l'assegno vitalizio è corrisposto nella misura ridotta dei quattro quinti dello stipendio stesso.

L'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio utile ha diritto a conseguire l'assegno nella misura dei quattro quinti dello stipendio di assimilazione.

Art. 18.

L'assegno vitalizio liquidato a norma dell'articolo precedente, ed elevato o ridotto al massimo corrispondente ai quattro quinti dello stipendio di assimilazione, è aumentato, a favore dell'ufficiale che alla data della cessazione dal servizio abbia una permanenza del grado superiore a 5 anni, di un centesimo per ogni anno, oltre i 5 di maggiore permanenza nel grado stesso, fino al massimo di un decimo di aumento sull'assegno originario.

Art. 19.

L'ufficiale iscritto all'Opera di previdenza, Sezione per assegni vitalizi, che cessi dal servizio senza avere diritto all'assegno, per insufficienza dei servizi, ha diritto a percepire, dalla Sezione per indennità e sussidi, l'indennità di

cessazione dal servizio corrispondente alla durata del servizio prestato, secondo le disposizioni del regolamento dell'Opera.

L'ufficiale, invece, che ha diritto ad assegno vitalizio, consegue l'indennità nella misura ridotta della metà di quella su indicata.

L'indennità è corrisposta nella misura ridotta, di cui al comma precedente, anche quando l'ufficiale abbia conseguito il diritto o sia in godimento di un assegno vitalizio a carico di altre Amministrazioni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Art. 20.

L'assegno vitalizio a favore dell'ufficiale che, alla data di cessazione dal servizio permanente effettivo nella Milizia, abbia conseguito o abbia diritto a conseguire pensione od assegno privilegiato a carico dello Stato per invalidità contratta in servizio permanente effettivo nella Milizia, è corrisposto in misura eguale alla differenza tra la somma calcolata in base ai precedenti articoli 17 e 18 e la somma percepita a titolo di privilegio.

In caso di variazioni nella misura dell'assegno privilegiato, è correlativamente modificato il trattamento differenziale a carico della Sezione per assegni vitalizi.

Nei casi previsti nel presente articolo, con l'assegno vitalizio differenziale è sempre corrisposta l'indennità di cessazione dal servizio nella misura integrale.

Quando il trattamento di privilegio sia costituito da un assegno temporaneo di 10ª categoria, il relativo importo è detratto dalla indennità integrale di cessazione dal servizio, la quale, pertanto, è corrisposta solo per la differenza.

Art. 21.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto risultino applicabili, alle famiglie degli ufficiali morti in servizio ed in stato di quiescenza.

CAPO VI.

*Riversibilità degli assegni vitalizi.*

Art 22.

In caso di morte dell'ufficiale l'assegno vitalizio compete, nella misura specificata nei successivi articoli, alla vedova, purchè non separata legalmente dal marito per sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato, e purchè il matrimonio sia stato autorizzato secondo i termini prescritti dal Comando generale della Milizia e sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione del servizio, a meno che sia nata o nasca prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Art. 23.

La misura dell'assegno vitalizio spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente è ragguagliata ad una percentuale dell'assegno già goduto dall'iscritto o di quello che a questo sarebbe spettato, come segue:

*a)* vedova senza prole, il 50 per cento;

*b)* vedova con prole avente diritto a vitalizio:

con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro o più figli il 75 per cento;

*c)* orfani soli aventi diritto all'assegno vitalizio: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Art. 24.

Al diminuire del numero dei compartecipi all'assegno vitalizio, a senso dell'articolo precedente, la misura dell'assegno sarà variata in conformità delle percentuali indicate nell'articolo stesso.

Art. 25.

Quando, oltre alla vedova avente diritto all'assegno vitalizio, esista prole di precedente matrimonio dell'ufficiale, avente anch'essa i requisiti di età e di stato civile richiesti, alla vedova senza prole o con figli propri, qualunque sia il numero di essi, sarà corrisposto il 40 per cento dell'assegno vitalizio già goduto dall'iscritto o a lui spettante, ed agli orfani, in parti uguali, la rimanente parte dell'assegno vitalizio, liquidato con le aliquote di cui all'art. 20.

Art. 26.

La vedova che passi ad altre nozze perde il godimento dell'assegno vitalizio.

Gli orfani e le orfane perdono il godimento dell'assegno vitalizio con la maggiore età, e le orfane, inoltre, qualora contraggano matrimonio.

CAPO VII.

*Perdita e riacquisto del diritto all'assegno vitalizio.*

Art. 27.

Gli ufficiali della M.V.S.N. perdono il diritto a conseguire l'assegno vitalizio od il godimento dell'assegno già conseguito:

*a)* in caso di volontarie dimissioni dalla Milizia o dal servizio permanente effettivo;

*b)* nei casi previsti dall'art. 183 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

*c)* quando siano radiati dai ruoli in seguito a provvedimento disciplinare, adottato ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 28.

Gli ufficiali della M.V.S.N. che hanno perduto il diritto al conseguimento od al godimento dell'assegno vitalizio, sono riammessi al diritto ed al godimento predetto quando, nei casi di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, sia intervenuta sentenza di riabilitazione, e quando, nei casi di cui alla lettera *c)*, ove la radiazione sia stata disposta in conseguenza all'espulsione dal P. N. F., a causa di indegnità politica dichiarata dalla competente autorità, sia stata dall'autorità medesima disposta la riammissione nel P. N. F.

La decorrenza dell'assegno vitalizio è, nei casi in precedenza indicati, fissata alla data della riabilitazione o della riammissione al P. N. F.

Art. 29.

La famiglia dell'ufficiale che, ai termini degli articoli 27 e 28, abbia perduto il diritto a conseguire od a godere l'assegno vitalizio, consegue, quando sussistano le condizioni all'uopo prescritte, l'assegno di riversibilità come se l'uffi-

ciale fosse morto, nella misura e con le condizioni fissate per le vedove e per gli orfani.

L'assegno a favore della famiglia cessa qualora l'ufficiale riacquisti il diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio diretto.

### Capo VIII.

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 30.

Tutti gli ufficiali che alla data del 1° luglio 1933-XI risulteranno essere in servizio permanente effettivo nei Comandi e reparti di Milizia specificati nell'articolo 7 e 8 e nella tabella *A*, salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 31, saranno iscritti d'ufficio alla Cassa di previdenza, Sezione per assegni vitalizi.

Art. 31.

Gli ufficiali delle categorie specificate nel presente articolo che si trovano in S.P.E. nella Milizia alla data del 1° luglio 1933-XI possono, entro un mese dall'entrata in vigore del presente statuto, dichiarare se intendono optare o no per il trattamento di assegno vitalizio da esso stabilito, tenendo conto della personale situazione di servizio in relazione alle precedenti norme ed a quelle che seguono. Le rinuncie, come le opzioni, sono in ogni caso irrevocabili.

I rinunciatari saranno esenti dalle ritenute mensili a favore della « Sezione assegni vitalizi », continuando però a corrispondere le quote mensili a favore della « Sezione indennità e sussidi ».

Coloro che opteranno per l'assegno vitalizio dovranno sottostare alle relative ritenute mensili a favore della « Sezione assegni vitalizi » che non saranno però loro rimborsate qualora lasciassero il S.P.E. senza aver raggiunto i titoli richiesti per la liquidazione dell'assegno vitalizio stesso.

Gli ufficiali che, trovandosi nelle condizioni prescritte da questo articolo, non eserciteranno il diritto di opzione di cui sopra, saranno senz'altro iscritti alla « Sezione assegni vitalizi » a senso dell'articolo 7 di questo statuto.

Le categorie di ufficiali ammessi all'opzione sono le seguenti:

*a*) gli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate dello Stato e da questa provvisti di assegni vitalizi di pensione, o temporanei di posizione ausiliaria, di aspettativa per riduzione di quadri o di congedo provvisorio.

Qualora essi rinuncino all'assegno vitalizio di cui al presente statuto, percepiranno, all'atto della cessazione dal servizio dalla Milizia, dalla « Sezione indennità e sussidi », l'indennità di cessazione dal servizio nella misura della metà di quella in vigore;

*b*) gli ufficiali provenienti da altre Amministrazioni dello Stato od altri Enti pubblici, escluse le altre Forze armate.

In caso di rinuncia essi percepiranno all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo della Milizia l'indennità sopradetta, per metà o per intero a seconda che avranno o no maturato il diritto a pensione presso le Amministrazioni di provenienza;

*c*) gli ufficiali non provenienti da alcuna Amministrazione dello Stato e di Enti pubblici, i quali, nel grado attuale, siano colpiti, entro il 30 giugno 1943 dai limiti di età stabiliti dalla tabella *A*, del presente statuto, senza maturare il diritto all'assegno vitalizio della Milizia.

In caso di rinuncia percepiranno, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo della Milizia, l'intiera indennità in parola.

Art. 32.

Gli ufficiali, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, che optano per l'iscrizione alla « Sezione per assegni vitalizi » sono sottoposti alla ritenuta mensile sulla differenza tra lo stipendio di assimilazione e lo stipendio, la pensione o l'assegno goduto.

Detti ufficiali avranno conseguentemente diritto all'assegno vitalizio nella misura della differenza tra l'assegno in godimento e quello stabilito dal presente statuto, articoli 17 e 18.

Art. 33.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria alla data del 1° luglio 1933-XI, i servizi militari prestati prima di essere assunti in S.P.E. nella Milizia, sono cumulabili con l'anzidetto servizio di Milizia.

Tuttavia gli ufficiali predetti non conseguono diritto ad assegno vitalizio se non hanno prestato almeno dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia ordinaria e venti anni complessivamente con gli altri servizi cumulabili a norma del presente statuto.

Art. 34.

Agli effetti del presente statuto il servizio permanente effettivo prestato dagli ufficiali nelle Milizie speciali, prima di essere assunti in S.P.E. nella Milizia ordinaria, è considerato alla stregua dei servizi fatti presso le altre Forze armate dello Stato, a senso dell'articolo precedente.

Art. 35.

La norma di cui all'art. 16 non si applica nè per la determinazione dei dieci anni di servizio permanente effettivo nella Milizia, nè per la valutazione del servizio in precedenza prestato nelle altre Forze armate, indicate nell'art. 33.

Art. 36.

Per i capimanipolo e per i centurioni, fin quando l'assegno del grado non sia eventualmente migliorato, una parte della ritenuta, rispettivamente del 3 per cento e dell'1 per cento dello stipendio di assimilazione, è a carico dell'Opera di previdenza, Sezione per indennità e sussidi, sempre che le condizioni del suo bilancio lo consentano.

Art. 37.

Alla liquidazione dell'assegno vitalizio provvede d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'ufficiale, il presidente del Comitato amministrativo dell'Opera di previdenza, sentito, ove lo ravvisi necessario, il parere del Comitato medesimo.

Con le stesse norme e modalità, ma su domanda degli interessati, corredata dai documenti atti a provare la sussistenza dei requisiti di età e di stato civile richiesti, si provvede a favore delle famiglie degli ufficiali morti in godimento dell'assegno diretto.

Art. 38.

L'ufficiale, la vedova o gli orfani, ove ritengano che il loro diritto non sia stato esattamente valutato, possono, con istanza motivata, presentata non oltre il 60° giorno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, chiedere la revisione del provvedimento stesso, da parte del Consiglio direttivo.

Il giudizio espresso dal Consiglio predetto è definitivo, e non può essere impugnato nè amministrativamente, nè giudiziariamente.

Art. 39.

**Agli assegni vitalizi liquidati dall'Opera di previdenza della Milizia, Sezione per assegni vitalizi, sono applicabili tutte le disposizioni sulla cedibilità, sulla sequestrabilità e pignorabilità vigenti per le pensioni a carico dello Stato.**

Art. 40.

Il presente statuto entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° luglio 1933-XI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re coll'aggiunta disposta dal Regio decreto di approvazione in data 31 gennaio 1934-XII.

*Il Capo del Governo*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

**Limiti di età per la permanenza in servizio permanente effettivo nella Milizia volontaria.**

| GRADO | Milizia ordinaria Legioni libiche Milizia universitaria Milizia confinaria | Ruolo amministrativo | MDICAT |
|---|---|---|---|
| Luotenente generale | Anni 64 | — | 66 |
| Console generale | » 62 | 65 | 64 |
| Console | » 58 | 61 | 62 |
| Seniore | » 53 | 56 | 58 |
| Centurione | » 50 | 53 | 53 |
| Caponianipolo | » 48 | 51 | 50 |

TABELLA *B*.

**Aliquote da applicarsi nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti agli ufficiali in S.P.E. della Milizia volontaria sicurezza nazionale.**

| | | |
|---|---|---|
| Capomanipolo | 1/34 | dello stipendio di assimilazione per ciascun anno di servizio |
| Centurione | 1/38 | Id. |
| Seniore | 1/42 | Id. |
| Console | 1/50 | Id. |
| Console generale e gradi superiori | 1/55 | Id. |

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n 263.
**Brevetti di specializzazione superiore per gli ufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, riguardante il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della Regia marina e le modificazioni ad esso apportate con Regi decreti 20 luglio 1922, numero 1097, 19 novembre 1922, n. 1575, 29 marzo 1923, n. 817, 10 agosto 1923, n. 1861, 17 aprile 1924, n. 608, 19 luglio 1924, n. 1221, 13 agosto 1926, n. 1584, 24 marzo 1930, n. 388;

Udito il Comitato degli ammiragli, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I brevetti di specializzazione superiore in artiglieria, materiale subacqueo e chimica di guerra, elettrotecnica e comunicazioni e idrografia, previsti dal R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, e sue successive modificazioni, possono essere concessi dal Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) sentito il parere del capo di Stato Maggiore e del direttore generale delle Armi e degli armamenti navali e previa deliberazione favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, agli ufficiali che abbiano i seguenti requisiti:

*a*) posseggano il brevetto di abilitazione al servizio a bordo nella specialità in cui aspirano al brevetto di specializzazione superiore;

*b*) abbiano seguito, con risultato favorevole, un corso di specializzazione superiore organizzato dalla Regia marina, oppure un corso di studi presso Università od Istituti superiori nazionali od esteri oppure abbiano compilato speciali studi o pubblicazioni su materie attinenti ai rami del servizio relativo al brevetto da conferire;

*c*) abbiano avuto, per un periodo di almeno sei mesi, destinazioni di servizio che possano mettere in chiara luce la loro competenza tecnica nel ramo del servizio stesso. Tale competenza dovrà risultare da esplicito rapporto delle autorità che hanno avuto alla loro dipendenza l'ufficiale.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto che avrà vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 166.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1934, n. 264.
**Nuovi requisiti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di stabilire nuovi criteri relativamente ai requisiti occorrenti per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

*a*) i tenenti: tre anni di effettivo comando di tenenza territoriale, o in colonia, o di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e di tenente;

*b*) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, o in colonia, o di squadrone carabinieri guardie del Re;

*c*) i maggiori: tre anni di effettivo comando di divisione territoriale, o in colonia, o di squadrone carabinieri guardie del Re;

*d*) i tenenti colonnelli: l'impiego, a turno di anzianità, nella carica di gestore;

*e*) i colonnelli: due anni di effettivo impiego nella carica di comandante di legione territoriale od allievi o della Scuola centrale od in quella di segretario del Comando generale;

*f*) i generali di brigata e di divisione: un anno di effettivo impiego nella carica di ispettore di zona o di generale di divisione addetto al Comando generale.

Art. 2.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicheranno a coloro che, alla data di entrata in vigore delle stesse, si trovino in una delle seguenti condizioni:

— siano già inscritti sul quadro di avanzamento;

— non possano, per la loro anzianità di grado, compiere integralmente i periodi di servizio sopraindicati;

— debbano, transitoriamente e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere trattenuti, per imprescindibili esigenze di servizio, nel l'impiego in atto disimpegnato, anche se diverso da quello previsto al precedente art. 1.

Per gli ufficiali in tali condizioni conserveranno efficacia decisiva i titoli acquisiti in virtù delle norme sin qui vigenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 161.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1934, n. 265.
**Rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario dettare delle norme circa il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico è autorizzato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di effettuare rimborsi allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, numero 2744.

I rimborsi si effettueranno mediante versamento in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, in dipendenza dei versamenti effettuati a norma del precedente articolo, provvederà con proprio decreto alla riduzione della valutazione del patrimonio conferito, agli effetti dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII*
*Atti del Governo, registro 344, foglio 179.* — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1934.

**Modificazioni alla circoscrizione finanziaria degli Uffici delle tasse sugli affari di Firenze e dei Circoli d'ispezione della provincia di Firenze.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del demanio e delle tasse e dei Circoli d'ispezione, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta la opportunità di riunire in un solo ufficio gli Uffici delle tasse in surrogazione e del Demanio di Firenze, in relazione alle mutate esigenze dei servizi, e di sopprimere il Circolo permanente di Firenze;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare la suddetta tabella nella parte che riguarda le attribuzioni degli Uffici della suddetta città e dei Circoli d'ispezione della provincia omonima;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale a tali variazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio tasse in surrogazione e l'Ufficio demanio di Firenze vengono riuniti in un unico ufficio, che assume la denominazione di « Ufficio tasse in surrogazione e demanio ».

Art. 2.

I servizi di cui al n. 2 della tabella di ripartizione (Azienda dello Stato) dell'attuale Ufficio tasse in surrogazione, passano all'Ufficio atti giudiziari, escluse le tasse sugli scambi che vengono, invece, affidate all'Ufficio bollo.

Art. 3.

L'attuale Ufficio bollo viene ad assumere la denominazione di: « Ufficio bollo e scambi commerciali ».

Art. 4.

I servizi delle tasse sul pubblico insegnamento, affidati all'attuale Ufficio demanio, passano all'Ufficio successioni.

Art. 5.

Il Circolo permanente di Firenze è soppresso.

I Circoli d'ispezione della provincia di Firenze, con le relative attribuzioni, sono modificati come dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Le soppressioni e le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° marzo 1934.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

**TABELLA**
**annessa al decreto Ministeriale 5 febbraio 1934-XII.**

I Circoli d'ispezione della provincia di Firenze sono modificati nel loro ordinamento come appresso:

| SEDE e denominazione dei Circoli | CIRCOSCRIZIONE MODIFICATA — UFFICI CHE VI SONO COMPRESI — Sede | Denominazione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| Firenze 1° Circolo *Ispettore in sottordine* | Firenze | Atti civili | Con le verifiche agli Uffici del gruppo 5°. |
| Firenze 2° Circolo | Firenze | Successioni | Con le verifiche agli Uffici del gruppo 2° del comune di Firenze e agli Istituti scolastici. |
| | Firenze | Ipoteche | |
| | Borgo S. Lorenzo | Registro | |
| | Pontassieve | Registro | |
| Firenze 3° Circolo | Firenze | Tasse in surrogazione e Demanio | Con le verifiche agli Uffici del gruppo 3°, nonchè al Consiglio provinciale dell'economia corporativa e alla Borsa e agli Uffici del gruppo 1°. |
| | Prato | Registro | |
| Firenze 4° Circolo *Ispettore in sottordine* | Firenze | Atti giudiziari | Con le verifiche alle Cancellerie giudiziarie, compresa quella della Pretura urbana. |
| Firenze 5° Circolo *Ispettore in sottordine* | Firenze | Bollo e Scambi commerciali | Con le verifiche agli Uffici del gruppo 2°, esistenti nei Comuni della circoscrizione del distretto degli Uffici di Firenze, esclusi quelli del capoluogo, e di tutti quelli del gruppo 4°, esclusa la Borsa e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e gli Istituti scolastici. |
| | Empoli | Registro | |
| | Castelfiorentino | Registro | |

Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1934.
**Sostituzione di alcuni membri della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale ».**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 15 giugno 1933-XI, n. 791, concernente la costituzione dell'« Ente Radiorurale »;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1933-XI con il quale venne nominata la Commissione incaricata di reggere l'Ente suddetto;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire taluni dei componeti la Commissione medesima;

Sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ed il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Antonio Stefano Benni, membro della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale » è sostituito in tale sua qualità dal dott. Alberto Pirelli, ministro plenipotenziario, commissario per la Confederazione generale fascista dell'industria.

L'on. dott. Ferruccio Lantini, membro della Commissione suddetta, è sostituito in tale sua qualità dall'on. Mario Racheli, deputato al Parlamento, commissario per la Confederazione nazionale fascista del commercio.

L'on. prof. Giuseppe Tassinari, membro della Commissione stessa, è sostituito in tale sua qualità dal dott. Mario Muzzarini, deputato al Parlamento, commissario per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

L'on. dott. Luigi Razza, membro della Commissione medesima, è sostituito in tale sua qualità dal dott. Francesco Angelini, deputato al Parlamento, commissario per la Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: CIANO.

(5545)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1934.
**Approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e dei relativi valori di riscatto presentati dalla Società anonima « Praevidentia » con sede in Roma.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, delle capitalizzazioni e delle gestioni fiduciarie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capilizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazioni e condizioni di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia » con sede in Roma:

*a*) Tariffa relativa alla capitalizzazione di una determinata somma pagabile una volta tanto;

*b*) Tariffa relativa alla capitalizzazione, per contratti collettivi di una somma pagabile annualmente;

*c*) Condizioni di polizza relative ai valori di riscatto delle capitalizzazioni a premio unico;

*d*) Condizioni di polizza relative ai valori di riscatto delle capitalizzazioni, per contratti collettivi, a premio annuo.

Roma, addì 17 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1934.
**Inflizione di una pena pecuniaria all'Istituto bancario Fratelli Messore e C., società in nome collettivo, in liquidazione, di Marcianise (Napoli).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1551, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Decreta:

All'« Istituto bancario Fratelli Messore e C. » Società in nome collettivo, in liquidazione, con sede in Marcianise (Napoli), è inflitta, ai sensi dell'art. 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, la pena pecuiaria di L. 100 (lire cento), per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del decreto stesso.

L'Intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1934.
**Scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia « Asili infantili » di Parma e nomina del comm. dott. Mario Mantovani ad incaricato temporaneo per la gestione straordinaria.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'Opera pia « Asili infantili » di Parma, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che, a tale scopo, si rende opportuno lo scioglimento dell'Amministrazione della predetta Opera pia;
Vista la proposta del prefetto di Parma;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'Opera pia « Asili infantili », di Parma, è sciolta.
La gestione dell'Ente è affidata, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. dott. Mario Mantovani con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Il prefetto di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1933.
**Prezzi di vendita di alcuni tipi di prodotti derivati del tabacco.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929, n. 67;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa dei prodotti derivati dal tabacco viene aggiunta una nuova varietà denominata « Insetticida Monital » da esitarsi al pubblico ai prezzi sottoindicati:

| | | |
|---|---|---|
| Latte da litri 1 | L. | 7,50 |
| Latte da litri 2 | » | 15 — |
| Latte da litri 5 | » | 37 — |
| Latte da litri 10 | » | 72 — |
| Latte da litri 25 | » | 175 — |

Art. 2.

E' autorizzato il condizionamento del solfato di nicotina al tasso del 25 per cento in volume in barattoli della capacità di un litro, da vendersi al pubblico al prezzo di L. 25 per ogni barattolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1933 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5603)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1934.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio all'Azienda bancaria « Credito commerciale marittimo » di Genova.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108, recante provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'Azienda privata bancaria « Credito commerciale marittimo », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5604)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1934.
**Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio sulla esportazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

*Articolo unico.*

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1934, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,15 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.
Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 156 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5602)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-23164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cirillo Krecic fu Giovanni, nato a Trieste il 10 ottobre 1900 e residente a Trieste, via F. Corridoni n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cressi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cirillo Krecic è ridotto in « Cressi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 marzo 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(653)

---

N. 11419-1293

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pechiarich di Antonio, nato a Muggia il 25 luglio 1876 e residente a Sindis, 99, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Pechiarich nata Cecconi di Antonio, nata il 10 febbraio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(765)

---

N. 11419-1295

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pecarich di Giovanni, nato a Muggia il 30 settembre 1879 e residente ad Albaro, 31, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Pecarich nata Poclen di Antonio, nata il 28 maggio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(767)

---

N. 11419-1296

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peciarich di Giovanni, nato a Muggia il 7 luglio 1864 e residente ad Albaro, 240, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Peciarich di Giovanni, nata il 30 aprile 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(768)

---

N. 11419-1297

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peciarich di Giuseppe, nato a Muggia il 21 aprile 1868 e residente a Cerei, 6, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Peciarich di Giuseppe, nata il 18 febbraio 1874, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(769)

N. 11419-1298

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pechiarich di Giuseppe, nato Muggia il 6 marzo 1850 e residente a Muggia, 141, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(770)

N. 11419-1299.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pecarich di Giuseppe, nato a Muggia il 14 agosto 1868 e residente ad Albaro, 206, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosa Pecarich nata Bozich fu Giuseppe, nata il 9 gennaio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(771)

11419- 1299-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pechiarich di Domenico, nato a Trusche il 20 febbraio 1883 e residente a Crev, 82, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giovanni, nata il 10 maggio 1907, figlia.
2. Giovanna di Giovanni, nata il 10 settembre 1909, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 29 marzo 1912, figlio;
4. Clemente di Giovanni, nato il 30 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(772)

N. 11419-1300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Pechiarich di Antonio, nato a Muggia il 2 dicembre 1896 e residente ad Albaro, 206, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Pechiarich nata Bosich di Giuseppe, nata il 31 luglio 1897, moglie;
2. Danillo di Roberto, nato il 6 gennaio 1921, figlio;
3. Leda di Roberto, nata il 28 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(773)

N. 11419-1301.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Pecarich di Michele, nato a Muggia il 21 settembre 1886 e residente ad Albaro, 360, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecarich nata Cociancich di Matteo, nata il 9 agosto 1885, moglie;
2. Narcisa di Michele, nata il 19 agosto 1910, figlia;
3. Edoardo di Michele, nato il 16 febbraio 1912, figlio;
4. Eugenia di Michele, nata il 17 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(774)

---

N. 11419-1302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pecchiarich di Giuseppe, nato a Muggia il 19 gennaio 1900 e residente a Grisa, 540, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Nazaria Pecchiarich nata Stepancich di Antonio, nata l'11 giugno 1904, moglie;
2. Egidio di Giuseppe, nato il 16 giugno 1922, figlio;
3. Erminia di Giuseppe, nata il 19 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(775)

---

N. 11419-1303.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eliodoro Pechiarich di Pietro, nato a Muggia il 3 luglio 1898 e residente ad Albaro, 213, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Pechiarich nata Vatovaz di Antonio, nata il 29 ottobre 1900, moglie;
2. Guido di Eliodoro, nato il 10 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(776)

---

N. 11419-1304.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Peciarich fu Giovanni, nato a Muggia il 16 ottobre 1887 e residente ad Albaro, 248, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Peciarich nata Ciac di Giuseppe, nata il 29 aprile 1889, moglie;
2. Elvira di Giuseppe, nata il 16 maggio 1912, figlia.
3. Emilio di Giuseppe, nato il 16 marzo 1914, figlio;
4. Francesco di Giuseppe, nato il 10 dicembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(777)

---

N. 11419-1305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Pecchiarich di Giuseppe, nato a Muggia il 1° settembre 1903 e residente ad Albaro, 216, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecchiarich nata Vouch di Antonio, nata il 14 novembre 1906, moglie;
2. Giuseppe di Ernesto, nato il 25 ottobre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(778)

---

N. 11419-1306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Pecarich di Giovanni, nato a Muggia il 18 novembre 1869 e residente ad Albaro, 227, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecarich di Giuseppe, nata il 23 settembre 1876, moglie;
2. Ermanno di Michele, nato il 6 marzo 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(779)

---

N. 11419-1307.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pecarich di Giuseppe, nato a Muggia il 23 febbraio 1898 e residente a Farnei, 586, è restituito nella forma italiana di « Pecchiari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecarich nata Stepancich di Andrea, nata il 16 luglio 1896, moglie;
2. Giordano di Francesco, nato il 27 febbraio 1920, figlio;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 7 ottobre 1902, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(780)

---

N. 11419-1175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giorgio, nato a Muggia il 28 maggio 1886 e residente a S. Bartolomeo, 144, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(781)

---

N. 11419-1176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 22 agosto 1892 e residente a S. Bartolomeo, 139, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ada Miloch nata Batghe di Rodolfo, nata l'8 ottobre 1898, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 4 gennaio 1921, figlio;
3. Viviana di Giovanni, nata il 31 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(782)

N. 11419-1177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch fu Giovanni, nato a Muggia il 26 maggio 1883 e residente a Milochi, 281, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Nigris di Vincenzo, nata il 23 novembre 1886, moglie;
2. Aurora di Giovanni, nata il 27 aprile 1914, figlia.
3. Giovanni di Giovanni, nato il 31 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(783)

N. 11419-1178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 30 gennaio 1905 e residente a Muggia, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(784)

N. 11419-1179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 28 gennaio 1894 e residente a Cerei, 737, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Petruzzi di Giovanni, nata il 5 gennaio 1900, moglie;
2. Adelma di Giovanni, nata il 5 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(785)

N. 11419-1180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 17 giugno 1879 e residente a Grisa, 516, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Gervin di Giuseppe, nata il 1° agosto 1883, moglie;
2. Lucia di Luigi, nata il 4 febbraio 1904, figlia.
3. Giovanni di Luigi, nato il 28 gennaio 1907, figlio.
4. Alice di Luigi, nata il 20 ottobre 1910, figlia.
5. Maria di Luigi, nata il 3 luglio 1913, figlia;
6. Giuseppe di Luigi, nato il 10 agosto 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(786)

N. 11419-1181.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 10 novembre 1892 e residente a Muggia, 368, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Zaccaria di Pietro, nata il 13 settembre 1898, moglie.
2. Francesca di Giovanni, nata il 29 maggio 1921, figlia.
3. Bianca di Giovanni, nata il 7 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(787)

---

N. 11419-1182.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Nicolò, nato a Muggia il 27 marzo 1888 e residente a Sindis, 110, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Miloch nata Fontanot di Antonio, nata il 1° maggio 1881, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato l'11 gennaio 1916, figlio;
3. Etulia di Giovanni, nata il 21 dicembre 1919, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata l'8 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(788)

---

N. 11419-1182 I.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Santa Marassich di Santo, nata a Muggia l'8 giugno 1903 e residente a Sindis, 110, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(789)

---

N. 11419-1183.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 5 dicembre 1873 e residente ad Albaro, 27, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Buzzai fu Giuseppe, nata il 20 novembre 1893, moglie;
2. Elda di Giovanni, nata il 30 ottobre 1924, figlia.
3. Ida di Giovanni, nata il 17 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X.

*Il prefetto*: PORRO.

(790)

---

N. 11419-1184.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 9 aprile 1882 e residente a S. Bartolomeo, 146, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch di Giorgio, nata il 10 agosto 1883, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 9 aprile 1911, figlio;
3. Renata di Giovanni, nata il 16 dicembre 1912, figlia;
4. Lucia di Giovanni, nata il 16 giugno 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO

(791)

---

N. 11419-1185.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch fu Giuseppe, nato a Muggia il 20 settembre 1904 e residente a Muggia, n. 148, è restituito nella forma italiana di «Millo».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Miloch nata Zucca fu Pietro, nata il 16 agosto 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(792)

---

N. 11419-1186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch fu Giuseppe, nato a Muggia il 21 dicembre 1842 e residente ad Albaro, n. 27, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Miloch nata Metton fu Matteo, nata l'8 aprile 1851, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(793)

N. 11419-1187.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 6 giugno 1881 e residente a Valle d'Oltra, n. 378, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Miloch nata Zerial di Matteo, nata il 23 ottobre 1881, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 27 dicembre 1906, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 25 marzo 1908, figlia;
4. Stefania di Giuseppe, nata il 2 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(794)

---

N. 11419-1188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 26 gennaio 1889 e residente a Cerei, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Miloch nata Silvani di Silvestro, nata il 18 marzo 1888, moglie;
2. Giovanni di Giusto, nato il 20 febbraio 1922, figlio;
3. Adalgisa fu Mario, nata il 17 maggio 1913, figliastra.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(795)

N. 11419-1189.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Gisella Miloch fu Luigi, nata a Muggia il 26 febbraio 1901 e residente a Valle d'Oltra, n. 34, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Luigi, nato il 29 aprile 1903, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(796)

---

N. 11419-1190.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 9 maggio 1869 e residente a Viar, n. 279, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Pizzamus di Giovanni, nata il 20 novembre 1873, moglie;
2. Pasquale di Giovanni, nato il 15 aprile 1906, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(797)

---

N. 11419-1191.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sebastiano Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 1° agosto 1871 e residente a Muggia, n. 120, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Miloch nata Fait di Antonio, nata il 23 dicembre 1877, moglie;
2. Giovanni di Sebastiano, nato il 17 luglio 1905, figlio;
3. Floriana di Sebastiano, nata il 16 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(798)

---

N. 11419-1192.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 4 ottobre 1862 e residente in via Fugnan, n. 746, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Vallon di Apollonio, nata il 22 gennaio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(799)

---

N. 11419-1193.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Brainich di Giacomo vedova Miloch, nata a Muggia il 28 novembre 1867 e residente a M. Vecchio, n. 420, sono restituiti nella forma italiana di « Braini » e « Millo ».

Il cognome « Millo » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia fu Nicolò, nata il 13 giugno 1900, figlia;
2. Aurelia fu Nicolò, nata il 31 gennaio 1907, figlia;
3. Giuliano fu Nicolò, nato il 22 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(800)

---

N. 11419-1194.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Antonio, nato a Muggia il 6 dicembre 1906 e residente a Norbedi, 40, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Miloch nata Norbedo di Pietro, nata il 9 gennaio 1906, moglie;
2. Bruna di Giuseppe, nata il 17 aprile 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(801)

---

N. 11419-1195.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch fu Giuseppe, nato a Muggia il 24 giugno 1878 e residente a S. Floriano, 115, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(802)

---

N. 11419-1196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 7 dicembre 1857 e residente a Darzella, 181, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maddalena Miloch nata Curet di Antonio, nata l'8 aprile 1855, moglie;
2. Pietro di Giuseppe, nato il 27 settembre 1893, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Porro.

(803)

---

N. 11419-1197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 23 ottobre 1891 e residente a Darzella, 185, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pierina Miloch nata Villach di Matteo, nata il 14 dicembre 1894, moglie;
2. Albina di Giuseppe, nata il 12 febbraio 1920, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 12 dicembre 1921, figlia;
4. Natalia di Giuseppe, nata il 6 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(804)

---

N. 11419-1198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 3 gennaio 1875 e residente a Viar, 278, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch di Gasparo, nata il 17 agosto 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(805)

---

N. 11419-1118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ribarich fu Giovanni, nato a Matteria il 6 novembre 1886 e residente a Muggia, 54, è restituito nella forma italiana di « Pescatori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ribarich nata Gendach di Giacomo, nata il 6 dicembre 1887, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 10 luglio 1909, figlia;
3. Emilia di Antonio, nata il 3 marzo 1911, figlia;
4. Elena di Antonio, nata il 10 settembre 1914, figlia;
5. Mario di Antonio, nato il 29 agosto 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(806)

---

N. 11419-1420.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rolich di Michele, nato a Muggia il 12 febbraio 1877 e residente ad Albaro, 218, è restituito nella forma italiana di « Rolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Rolich nata Vegliach di Antonio, nata il 31 gennaio 1882, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 18 settembre 1904, figlio;
3. Stefania di Giuseppe, nata il 4 ottobre 1907, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 febbraio 1910, figlio;
5. Lucia di Giuseppe, nata il 3 aprile 1914, figlia;
6. Rosa di Giuseppe, nata il 12 maggio 1919, figlia;
7. Giustina di Giuseppe, nata il 23 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(807)

---

N. 11419-1417-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Clun di Giuseppe, nato a Pirano il 27 gennaio 1912 e residente a Muggia, 313, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(808)

N. 11419-1436.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gioacchino Rupenovich di Antonio, nato a Parenzo il 22 maggio 1894 e residente a S. Rocco, 13, è restituito nella forma italiana di « Rupini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rupenovich nata Tivan di Michele, nata il 15 ottobre 1900, moglie;
2. Ermenegildo di Gioachino, nato il 22 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(809)

N. 11419-1437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Luigia Cernigoi di Luigi ved. Ruprecht, nata a Muggia il 22 dicembre 1872 e residente a Muggia, 368, è restituito nella forma italiana di « Neri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(810)

N. 11419-1467.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Scherian di Giuseppe, nato a Muggia il 24 maggio 1900 e residente a Ancarano, 301, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Scherian nata Tull di Mattia, nata il 2 giugno 1899, moglie;
2. Anna di Angelo, nata il 16 marzo 1921, figlia;
3. Iolanda di Angelo, nata il 18 luglio 1923, figlia;
4. Relina di Angelo, nata il 22 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(811)

N. 11419-1468.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Scherian di Antonio, nato a Muggia il 5 settembre 1868 e residente a Grisa, 532, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Michele, nato il 12 giugno 1902, figlio.
2. Giustina di Michele, nata il 17 febbraio 1904, figlia;
3. Virginia di Michele, nata il 1° marzo 1906, figlia;
4. Amalia di Michele, nata il 17 aprile 1910, figlia;
5. Fulvio, nato il 20 marzo 1926, nipote;
6. Amedeo, nato il 21 settembre 1927, nipote;
7. Franco, nato il 21 dicembre 1928, nipote;
8. Bruno, nato il 31 maggio 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(812)

N. 11419-1469.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Scherian di Antonio, nato a Capodistria il 27 luglio 1864 e residente a Muggia, 119, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Filomena Scherian nata Zugna di Antonio, nata il 4 febbraio 1864, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(813)

---

N. 11419-1470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Corossez di Antonio vedova Scherian, nata a Muggia il 1° ottobre 1869 e residente a S. Barbara 182, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Antonio, nata il 16 ottobre 1893, figlia;
2. Antonio fu Antonio, nato il 22 dicembre 1902, figlio;
3. Giovanni fu Antonio, nato il 31 marzo 1905, figlio;
4. Nicolò fu Antonio, nato il 31 marzo 1905, figlio;
5. Giuseppe fu Antonio, nato il 3 aprile 1909, figlio;
6. Marcello fu Antonio, nato il 22 gennaio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(814)

---

N. 11419-1471.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Scherian di Antonio, nato a Capodistria il 4 gennaio 1891 e residente a Cerei n. 483, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Scherian nata Vegliach di Francesco, nata il 4 maggio 1889, moglie;
2. Iolanda di Antonio, nata nel 1909, figlia;
3. Davide di Antonio, nato il 26 agosto 1913, figlio;
4. Giovanni di Antonio, nato il 9 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(815)

---

N. 11419-1472.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherian fu Antonio, nato a Paugnano il 26 giugno 1875 e residente a Muggia, 119, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Giovanni, nato il 26 maggio 1908, figlio;
2. Francesco di Giovanni, nato il 21 settembre 1913, figlio;
3. Carlo di Giovanni, nato il 15 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(816)

---

N. 11419-15789.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Leban fu Antonio ved. Wiesenreiter, nata a Trieste il 25 luglio 1878 e residente a Trieste (via dell'Industria n. 30), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lebani-Prato »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Ida Leban ved. Wiesenreiter sono ridotti in « Lebani-Prato ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

*Il prefetto*: PORRO.

(871)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del debito pubblico.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 106.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria di Messina — Intestazione: Mauromati Giovanni fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Submultipli E redimibile 1ª categoria 4, consolidato 3 %, con decorrenza 1° aprile 1924 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3775 — Data: 3 giugno 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Russo Giuseppe di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 350. consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1929.

**Ai termini dell'art.** 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 gennaio 1934 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1879)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 127.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 19 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Santus Pietro fu Servilio e Ogliardi dott. Luigi fu Antonio, per conto dell'Ospedale Milesi di Gromo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 10.000, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 - Mod. X¹ — Data: 21 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Marino Raimondo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato d'usufrutto — Rendita: L. 101, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 febbraio 1934 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5598)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 28 febbraio 1934 - Anno XII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 11.56 |
| Inghilterra (Sterlina) | 59.06 |
| Francia (Franco) | 76.40 |
| Svizzera (Franco) | 374 — |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 3.10 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.70 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 11.50 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 48.20 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.63 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.575 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 2.96 |
| Olanda (Fiorino) | 7.80 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 157.12 |
| Svezia (Corona) | 3.05 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendite 3,50 % (1906) | 86.75 |
| Id. 3,50 % (1902) | 86 — |
| Id. 3 % lordo | 65.575 |
| Prestito Conversione 3,50 % | 91.55 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio | 100.125 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre | 100.675 |
| Id. id. id. 1940 | 105.50 |
| Id. id. id. 1941 | 105.825 |
| Id. id. id. 1943 | 99.35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 91.325 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

## Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 249362 | 75 — | Russo Aniello fu Nunzio, minore sotto la p. p. della madre Gaglione Maria fu Luigi, ved. di Russo Maurizio, dom. a Torre del Greco (Napoli), con usuf. vital. a Sorrentino *Teresa* fu Giovanni, ved. di Russo Aniello, dom. a Torre del Greco (Napoli). | Intestata come contro; con usuf. vital. a Sorrentino *Maria-Teresa* fu Giovanni ved. ecc. come contro. |
| 3,50 %<br>» | 310706<br>602132 | 17,50<br>31,50 | Dolando *Ottavio* fu Pasquale, dom. in Ivrea (Torino) ipotecate. | Dolando *Carlo-Ottavio* fu Pasquale, dom. come contro, ipotecate. |
| Cons. 5 %<br>Polizza combattenti | 29901 | 20 — | *Mignotto* Evangelista di Francesco, dom. a Colognola ai Colli (Verona). | Miotto Evangelista di Francesco, dom. come contro. |
| 3,50 %<br>Cons. 5 %<br>Littorio | 424591<br>85311 | 70 —<br>325 — | *Mastromarini* Francesco fu Vito dom. in Avellino nella prima rendita e in Sorrento (Napoli) nella seconda e quest'ultima e vincolata. | *Mastromarino* Francesco fu Vito, dom. e vincolata come contro. |
| Cons. 5 % | 130948 | 5500 — | *Ciccolini-Ricci* Carolina fu Matteo, dom. a Macerata. | *Ricci* Carolina fu Matteo *moglie di Ciccolini Claudio-Sesto* dom. a Macerata. |
| »<br>»<br>» | 346849<br>327004<br>426946 | 39.190 —<br>370 —<br>2.450 — | *Ricci-Petrocchini* Carolina fu Matteo moglie di Ciccolini Claudio-Sesto fu Claudio. | *Ricci* Carolina ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>Littorio | 92002 | 1.875 — | Puccia *Giuseppe* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Pentaudi Maria fu Giuseppe, dom. a Reggio Calabria. | Puccia *Giovanni* fu Giuseppe, minore ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 gennaio 1934 Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1866)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 31.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 274788 | 240 — | Giannini Maria, Antonio, Umberto, Nicolina, *Giuseppa*, Guido ed *Anna* fu Rocco, minori sotto la p. p. della madre Calabrese Concetta, ved. di Giannini Rocco, dom. a Vitulano (Benevento). | Giannini *Immacolata-Maria-Concetta*, Antonio, Umberto, Nicolina, *Anna*, Guido e *Nina* fu Rocco, minori ecc. come contro. |
| » | 461884 | 560 — | Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò (Catania); con usuf. vital. ad Alongi Francesco di Orazio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare | Alongi Carmelina fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc. come contro |
| » | 461885 | 560 — | Intestata come la precedente; con usuf. vital. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lucenti* Adele ved. Alongi, dom. in Adernò, fino alla maggiore età o al matrimonio della titolare. | Intestata come la precedente; con usuf. vital. ad Alongi Salvatore fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Lusenti* Adele, ved. ecc. come contro. |
| » | 370832 | 585 | Caronna *Francesca* di Giuseppe, moglie di De Pace Vincenzo, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo) vincolata | Caronna *Concetta-Maria* di Giuseppe, moglie ecc. come contro. |
| »<br>»<br>» | 141865<br>141866<br>141867 | 250<br>500 —<br>500 | Castellana *Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino Angelo, dom. a Castrofilippo (Girgenti) | Castellana *Maria-Teresa* fu Diego, ved. di Borsellino o *Borzellino* Angelo, dom. come contro. |
| »<br>Polizza combattenti | 26981 | 20 — | *Stromondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania, | *Stramondo* Gaetano fu Matteo, dom. a Catania |
| Cons. 5 % | 156063 | 340 | Maccario *Luigia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Pizzio Francesca, ved. di Maccario Luigi, dom. a Perinaldo (Porto Maurizio). | Maccario *Luisa-Carlotta* fu Luigi, minore ecc. come contro. |
| » | 304435 | 175 — | Barà *Giuseppina* fu Antonino, moglie di Mann Edoardo, dom. a Genova. | Borà *Maria-Giuseppa* fu Antonino, moglie ecc. come contro |
| 3,50 % | 261924 | 105 — | Savelli *Palmira* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom. a Roma. | Savelli *Rosa-Elisabetta-Palma* fu Giuseppe, moglie di Lorenzo Bonafedi, dom. a Roma. |
| Cons. 5 % | 151719 | 70 — | Alessandrini Amedeo, dom. a Bengasi (Cirenaica), vincolata. | Alessandrini Amedeo *fu Napoleone*, dom. come contro, vincolata. |
| 3,50 % | 425815 | 280 — | Anelli *Domenica* fu *Gian-Paolo*, moglie del prof. *Azzani Giuseppe* fu Bandolino, dom. a Moncalvo (Alessandria). | Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie del prof. *Arzani Carlo-Giuseppe* fu Bandolino, dom. come contro, vincolata. |
| » | 221205 | 434 — | Anelli *Domenica di Giovanni*, moglie di Arzani Carlo Giuseppe, dom. a Moncalvo (Alessandria), vincolata. | Anelli *Maria-Domenica fu Giovanni-Paolo*, moglie di Arzani Carlo-Giuseppe, dom. come contro, vincolata. |
| Cons. 5 % | 556751 | 360 — | Aicardi *Severina* di Luigi, moglie di Spiriti Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata. | Aicardi *Antonia-Severina* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 %<br>» | 1101<br>1102 | 45 —<br>45 — | Coluccini Angelo, Coluccini Celestina di *Basilio* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Viareggio (Lucca). | Coluccini Angelo, Coluccini Celestina di *Basilico*, minori ecc. come contro. |
| »<br>» | 255020<br>255021 | 450 —<br>55 — | Cammarata Francesco, Rosetta ***in De Pace Vittorio***, Giuseppe, Marianna ***in La Lumia Francesco, Luchino***, Giovanni, Maria-Rosaria ***in Marchello, Gaetana ved. di Paternostro Emanuele*** per sè e per i figli minori Bernardo, Francesca-Paola ed Emanuela, tutti quali eredi indivisi di Cammarata Bernardo, dom. a Palermo. | Cammarata Francesco, Rosetta, *moglie di De Pace Vittorio*, Giuseppe, Marianna, *moglie di Lumia Francesco*, *Leoluca*, Giovanni, Maria-Rosaria, *moglie di Marchello Giulio del fu Bernardo Paternostro Gaetana fu Giuseppe ved. di Cammarata Emanuele* ecc. come contro. |
| »<br>Littorio | 31320 | 2490 — | Masciari *Felice, Domenico*, Francesco, Antonio, Matilde, Amalia e Giuseppina fu Giacinto, eredi indivisi di Masciari Giacinto amministrati dall'avv. Lorenzo Giovene fu Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Maresca Carmela ved. Masciari. | Masciari Francesco, Antonio, Matilde, Amalia, Giuseppina fu Giacinto *ed aventi diritto all'eredità di Masciari Felice fu Giacinto*, tutti quali eredi indivisi di Masciari Giacinto ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 59258 | 105 — | Vicedomini Domenico di Andrea, dom. a Scafati (Salerno); con usuf. vital. a Calabrese *Margherita* fu Giovanni, ved. di Criscuolo *Gerardo* fu Anassimene, dom. a Pagani (Salerno). | Intestata come contro; con usuf. vital. a Calabrese *Maria-Margherita o Margherita* fu Giovanni, ved. di Criscuolo *Melchiorre-Gerardo* fu Anassimene, dom. come contro. |
| » | 64710 | 4050 — | Tulelli *Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro. | Tulelli *Pietro-Salvatore* fu Pancrazio, dom. a Catanzaro. |
| » | 136453 | 250 — | Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Luigi* fu Antonio, dom. a S. Vitaliano (Caserta), vincolata. | Maddaloni Teresa fu Vitaliano, moglie di D'Alessandro *Francesco-Luigi* fu Antonio, dom. come contro, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2036)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

### Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione ad alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 1° gennaio 1934, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio detto, con i quali vennero banditi i concorsi per esami:

*a*) a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gruppo *A*);

*b*) a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gruppo *B*);

Ritenuto che, in vista del limitato numero di domande finora pervenute, occorre prorogare di un mese il termine di scadenza delle domande stesse, termine che andrebbe a scadere col giorno 3 marzo p. v.;

Determina:

È prorogato al 3 aprile 1934-XII il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai seguenti concorsi banditi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

*a*) concorso a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo, gruppo *A*,

*b*) concorso a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo *B*.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte, già rispettivamente fissate per i giorni 15, 16 e 17 marzo, e per i giorni 5, 6 e 7 marzo 1934-XII.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1934 - Anno XII

*Il Ministro*: JUNG.

(5606)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.